

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3417-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANOLETTI, PILONI, GRUOSSO,
BATTAFARANO, MORRA, FABBRI, TOFANI, RAGNO,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, BOREA, EUFEMI,
PETERLINI, VANZO, CAMBER, MONTAGNINO, MAFFIOLI e
RIPAMONTI**

(V. Stampato n. 3417)

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica il 14 dicembre 2005*

(V. Stampato Camera n. 6231)

*modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali)
della Camera dei deputati l’8 febbraio 2006*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’8 febbraio 2006*

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo **preverbale**».

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente legge si considera sordo **preverbale** il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo».

2. *Identico:*

«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia **compromesso** il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

3. **Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».**